

ALLEGATO “A”

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.
Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione dell'indennità previste dalla Misura M12:
Sottomisura 12.2 – Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
Tipologia d'Intervento 12.2.1 e 12.2.2

TITOLO I

FINALITÀ E RIFERIMENTI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

La Regione Umbria con il presente bando intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti dalla Misura 12 Sottomisura 12.2 – Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000, art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, **Tipologia 12.2.1 e Tipologia 12.2.2.**

La Sottomisura 12.2 si propone di compensare la perdita di reddito dovuta ai vincoli imposti a tutti i detentori di boschi dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000.

Art. 2
(Riferimenti generali)

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 (pubblicato nel B.U.R.U. n. 5 del 27 gennaio 2010), di seguito denominato PSR, è stato approvato con DGR n. 777 del 29/6/2015 dalla Giunta regionale che ha preso atto della Decisione della Commissione europea C(2015) 4156 del 12/06/2015. Con decisione di esecuzione C(2018) 8505, la Commissione ha approvato la modifica (PO 5.1) del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda alle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019, relative a “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2019.” La normativa di riferimento è consultabile sul sito Ufficiale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it nella Sezione: Agricoltura – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per quanto riguarda i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE si fa riferimento al sito regionale <http://www.regione.umbria.it/ambiente/piani-di-gestione>.

Art. 3
(Disposizioni e prescrizioni operative per la presentazione della domanda di sostegno)

Per l'accesso agli aiuti, i soggetti interessati presentano domanda di sostegno nei termini prescritti al Titolo III del presente Avviso pubblico.

Le domande sono presentate con le modalità previste dalle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019 e dal presente Bando.

Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Programma di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAN, devono essere corredate della check list di validazione del fascicolo di domanda, attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

È propedeutica alla presentazione della domanda, qualora non effettuata in precedenza, la predisposizione del fascicolo aziendale.

Per la definizione, le modalità di costituzione e di aggiornamento del fascicolo aziendale, si rinvia a quanto stabilito dalle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019.

È altresì necessario costituire ed aggiornare il fascicolo di domanda, contenente la documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale) e tecnica, necessaria per accedere agli aiuti.

Per quanto riguarda il dettaglio della documentazione che deve essere contenuta nel fascicolo di domanda, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare riportato al Titolo III del presente Avviso pubblico.

Art. 4

(Ammissibilità domande di sostegno)

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di Misura, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale di cui alle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019, relative a "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio de 17.12.2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2019.”.

Art. 5

(Responsabilità e competenze)

Ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 302 del 19.01.2017 e ai fini del presente bando il Responsabile della Misura è il Responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici della Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo.

TITOLO II
CAPO I
Disciplinare della Misura M12 Sottomisura 12.2 – Tipologia 12.2.1 e 12.2.2
Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Art. 6
(Obiettivi e contenuti della Sottomisura)

6.1 - DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

La Sottomisura 12.2 si propone di compensare la perdita di reddito dovuta ai vincoli imposti a tutti i proprietari di boschi dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che vietano il taglio in alcuni habitat forestali di interesse comunitario:

a) aree forestali ricadenti all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea.

La **sottomisura 12.2, Tipologia di intervento 12.2.1** indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento degli habitat forestali situati all'interno della rete Natura 2000 e riconosciuti dalla CE: 91E0*, 91L0, 91M0, 91AA*, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540.

L'indennità è sottesa alle misure di conservazione contenute nei Piani di Gestione imposte sugli habitat forestali all'interno della rete Natura 2000, tali misure sono legate alla tutela e conservazione degli habitat forestali e nello specifico sono riferiti al:

- divieto di taglio di alcune specie;
- divieto di taglio dell'habitat 91L0;
- divieto di taglio nella direzione del pendio all'interno degli habitat 91L0, 9340;
- divieto di taglio di boschi d'altofusto negli habitat 9340, 91AA*;
- divieto di taglio nelle formazioni boschive adiacenti ai corsi d'acqua, catastalmente individuati, alle paludi e agli stagni per una fascia di 20 m.

La **sottomisura 12.2, Tipologia di Intervento 12.2.2** indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco e dall'utilizzo di tecniche di ceduzione sostenibili al fine del mantenimento degli habitat forestali situati all'interno della rete Natura 2000 e riconosciuti dalla CE: 91E0*, 91L0, 91M0, 91AA*, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540.

L'indennità è sottesa alle misure di conservazione, contenute nei Piani di Gestione, imposte sugli habitat forestali all'interno della rete Natura 2000. Tali misure sono legate alla tutela e conservazione degli habitat forestali attraverso l'utilizzo di tecniche di ceduzione sostenibili in aree forestali ricadenti in siti Natura 2000 e in riferimento al "Divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco all'interno degli habitat forestali: 92E0*, 91L0, 91M0, 9260, 92A0, 9340 previsto nei soli siti: IT5220003, IT5220004, IT5220005, IT5220006, IT5220007, IT5220008, IT5220011, IT5220012, IT5220019, IT5220020, IT5220022, IT5220023".

6.2 - ZONE D'INTERVENTO

Sono ammissibili all'aiuto le formazioni forestali, riconosciute quali habitat forestali, localizzati nelle aree regionali Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

6.3- BENEFICIARI

I beneficiari della Tipologia 12.2.1 sono: soggetti privati detentori di superfici forestali e loro associazioni.

I beneficiari della Tipologia 12.2.2 sono: soggetti detentori di superfici forestali.

6.4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

Indennità annuale per ettaro di superficie forestale a compensazione dei mancati guadagni derivanti dai vincoli sopra richiamati imposti dai Piani di gestione delle aree Natura 2000.

6.5 - LIMITI DEGLI IMPEGNI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo di superficie per la tipologia di indennità 12.2.1 e 12.2.2 è fissato in un ettaro.

6.6 - INDENNITÀ ANNUA

Per la Sottomisura 12.2 l'indennizzo previsto è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno. Il livello dell'indennizzo è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla *baseline* e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui all'articolo 43 (*Greening*) del Regolamento 1307/2013 UE.

L'indennizzo non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 UE ovvero 500 euro per ettaro/anno per i primi cinque anni. Successivamente l'importo annuale dell'indennità non può superare 200 euro l'anno

L'importo annuale per la **Tipologia 12.2.1** dell'indennità legata al mancato taglio in alcuni habitat forestali di interesse comunitario localizzati in aree forestali ricadenti all'interno di siti Natura 2000 è pari a:

- Boschi a prevalenza di faggio 283,87 €/ha/anno;
- Boschi di cerro 130,03 €/ha/anno;
- Boschi i misti mesoxerofili 72,24 €/ha/anno;
- Boschi a prevalenza di leccio 154,8 €/ha/anno;
- Boschi misti xerofili 235,29 €/ha/anno.

L'importo annuale per la **Tipologia 12.2.2** dell'indennità legata al divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco, all'interno degli habitat forestali, è pari a:

- 140 €/ha/anno per cedui maturi misti mesoxerofili;
- 200 €/ha/anno per gli altri tipi di bosco.

L'importo annuale per indennità legata all'utilizzo di tecniche di ceduzione sostenibili all'interno degli habitat forestali, è pari a 75 €/ha/anno.

6.7 - DICHIARAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle dichiarazioni di carattere generale previste nei modelli di domanda di cui alle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019, il beneficiario delle indennità di cui alla presente Sottomisura dichiara:

- per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
 - di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;
- per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:
 - di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

All'atto della sottoscrizione della domanda il beneficiario dichiara inoltre di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell'art. 92 e 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 809/2014.

6.8 - IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE (sottomisura)

Il beneficiario delle indennità di cui alla presente Sottomisura è tenuto al rispetto di una serie di impegni di carattere generale coerenti con quanto previsto dalle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019. In particolare il beneficiario si impegna a:

- riprodurre o integrare la domanda nonché produrre qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda e fornire documentazioni/informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività relativa al regolamento (UE) n. 1305/2013 o ritenute necessarie in relazione ad ulteriori disposizioni introdotte da normative comunitarie o nazionali concernenti il sostegno allo sviluppo rurale;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda, o cause di forza maggiore che giustifichino l'esonero dal mantenimento degli impegni assunti;
- ottemperare nell'insieme dei terreni ricadenti nell'azienda ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell'art. 92 e 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 809/2014;

- mantenere per un periodo vincolativo di 1 (uno) anno, a far data dal provvedimento regionale che dà diritto al primo pagamento dell'indennità, delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto;
- rispettare ed osservare per un periodo vincolativo di 1 (uno) anno, a far data dal provvedimento regionale che dà diritto al primo pagamento dell'indennità: la L.r. n. 5 del 19.03.1996, concernente le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- di conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo;
- non richiedere ulteriori benefici o provvidenze aiuti pubblici per le operazioni realizzate;
- consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente abbiano accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione e controllo previste, nonché a tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

6.9 - IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre agli impegni di carattere generale il beneficiario delle indennità di cui alla presente Sottomisura s'impegna a:

- rispettare ed attuare gli impegni assunti in conformità a:
 - L.r. n. 28 del 19 novembre 2001 e del suo regolamento di attuazione n. 7 del 17 dicembre 2002;
 - Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;
- assolvere gli impegni assunti, realizzando gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno;
- mantenere gli impegni assunti, per il periodo vincolativo di 1 (uno) anno, sulle stesse particelle catastali riportate nella domanda di sostegno iniziale ai sensi dell'art. 10 comma 4 del regolamento UE n.65/2011.

6.10 - DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni connessi alla Misura M12 Sottomisura 12.2 decorrono a far data dal 15 maggio 2019 e devono essere rispettati per un anno (fino al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno -durata annuale).

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, l'impegno può essere adeguato alla nuova situazione dell'azienda se la Misura/sottomisura lo consente. Se tale adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa senza obbligo di restituzione dell'aiuto per l'effettiva validità dell'impegno stesso.

6.11 - CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario, o avente causa, al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici della Regione Umbria entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

6.12 - CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

I soggetti possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

6.13 - COMBINAZIONE DEGLI IMPEGNI TRA DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPEGNO E LORO CUMULABILITÀ

Per gli impegni relativi alla tipologia 12.2.1 e 12.2.2 previsti dalla Sottomisura 12.2 non è consentita, sui medesimi terreni, la combinazione e la cumulabilità delle indennità annue previste all'articolo 6 punto 6 del presente Avviso pubblico, né con altre Misure o Sottomisure.

6.14 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 7.

Trattandosi di una indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000, deve essere garantita a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, non si prevedono criteri di selezione delle domande.

Tutti gli impegni previsti sono conformi:

- ai criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "Indennità per Natura 2000" DM n. 336 del 05/02/2010;

- alle indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità ed elencati fra i principi di gestione sostenibile da introdurre anche al di fuori dei siti Natura 2000 e per i quali possono essere previste forme di indennizzo nel caso di beneficiari privati.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 7 **(Presentazione delle domande)**

7.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande si intendono formalmente presentate una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato.

La data di presentazione della domanda di pagamento è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti autorizzati ai sensi della DGR n. 1583 del 28.12.2017.

La stampa cartacea delle domande rilasciate dal portale SIAN vanno inviate, entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data di scadenza del presente Avviso pubblico, **alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di consegna. Ai fini del rispetto dei termini di consegna cui al presente articolo farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

Unitamente alla domanda di sostegno dovrà essere trasmessa alla Regione Umbria:

- la check list di validazione del fascicolo di domanda, sottoscritta dal responsabile del “fascicolo di domanda” con dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, relativa alla completezza ed alla conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati. La check list di validazione del fascicolo di domanda deve essere compilata in conformità a quanto riportato nel “Modello A” allegato al presente Avviso pubblico;
- schede di rilevamento degli impegni assunti conformi a quanto specificato al punto 8.3 del presente Avviso pubblico, sottoscritta dal responsabile del “fascicolo di domanda” con dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:
 - di essere consapevole di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato, della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul BUR, fino al 15 maggio 2019, in considerazione delle modifiche approvate con REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/701 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2018, stabilite da Organismo Pagatore Agea, considerando la data di presentazione della domanda quella di rilascio della domanda stessa nel portale SIAN.

È consentita la possibilità della presentazione delle domande oltre il termine di scadenza con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. La presentazione tardiva comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali rilasciate oltre i 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto sono irricevibili.

In base alle disposizioni previste dalla circolare AGEA “istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019 in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si dispone che le stesse devono essere presentate con PEC entro dieci giorni dalla data di rilascio nel portale SIAN alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia,. Pertanto, fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande presentate mediante i liberi professionisti (domande iniziali e domande articolo 3 e 15 del regolamento 809/2014), devono essere presentate con PEC entro dieci giorni dalla data di rilascio nel portale SIAN alla **Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di consegna e che il mancato invio entro tale termine comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

7.2 - DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande di sostegno ai sensi della Misura M12 Sottomisura 12.2, Tipologie di Intervento 12.2.1 e 12.2.2 il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le documentazioni di seguito indicate, anche al fine di produrle su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a. documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo annuale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b. atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- c. ove la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione da parte degli altri soci (ai sensi DPR 445/2000), con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 per l'Umbria Misura M12 Sottomisura 12.2, Tipologie di Intervento 12.2.1 e 12.2.2 e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione;
- d. atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini di cui all'allegato A del presente Avviso pubblico e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- e. certificati o visure catastali dei terreni sottoposti ad impegno dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- f. planimetria aziendale con l'ubicazione dei terreni sottoposti ad impegno debitamente evidenziati con legenda a margine in funzione della tipologia di impegno previsto;
- g. dichiarazione di avvio degli impegni a partire dal 15 maggio 2019;
- h. dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (fac-simile in allegato alle Istruzioni operative AGEA n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019) della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000,00 euro, ai sensi del D.Lgs 159/2011;
- i. certificato di attribuzione della partita IVA, se posseduta;
- j. eventuali determinazione dirigenziale/parere di non assoggettabilità del Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici della Regione Umbria relativi all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, nel caso di impegni assunti in aree ricadenti nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- k. per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
 - certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. attestante la vigenza della società/cooperativa;
- l. per gli enti pubblici deliberazione dell'organo competente relativa alla presentazione della domanda;

- m. contratto con il quale si designa il responsabile del “fascicolo di domanda”;
- n. schede di rilevamento degli impegni assunti conformi a quanto specificato al punto 8.3 del Presente avviso pubblico;
- o. file .shp vettoriale (sistema di riferimento Gauss Boaga – EPSG 26591) relativo alle superfici oggetto di richiesta ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 per l'Umbria Misura M12 Sottomisura 12.2, Tipologie di Intervento 12.2.1 e/o 12.2.2.

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi:

- i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

7.3 - SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Le schede di rilevamento degli impegni assunti per singola tipologia di impegno devono essere compilate sulla base dello schema tipo di seguito riportato.

SCHEMA TIPO

1. localizzazione territoriale (superficie sottoposta ad impegno che ricade in Siti della Rete Natura 2000);
2. composizione specifica e forma di governo della formazione boscata;
3. descrizione della tipologia di obbligo legato al mantenimento dell'habitat forestale per cui è stata avanzata richiesta di indennità.

Art. 8 (Criteri di selezione)

Trattandosi di una indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000, deve essere garantita a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, non si prevedono criteri di selezione delle domande.

Art. 9 (Erogazione degli aiuti)

L'erogazione degli aiuti avviene sotto forma di indennità annuale con le modalità previste dalle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019.

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno relative all'annualità 2019, a valere sulla Misura M12 Sottomisura 12.2 ammontano ad una spesa pubblica di euro 500.000,00 corrispondenti ad una quota FEASR di euro 215.600,00, da ripartire con un criterio di proporzionalità in relazione al totale degli importi richiesti con la presentazione delle domande di sostegno a valere sui due interventi 12.2.1 e 12.2.2.

Art. 11 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti i contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2014-2020 Misura M12 Sottomisura 12.2 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, a quanto stabilito dalle istruzioni operative n. 11 di AGEA, prot. n. ORPUM 13524 del 18.02.2019 ed alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni regionali in materia di violazioni.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Art. 12
(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Misura che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10bis della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di Misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all' attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 13
(Istruttoria delle domande)

13.1 - DOMANDE DI SOSTEGNO

Per gli adempimenti amministrativi di cui al presente Avviso pubblico il Responsabile di Misura individua nel Responsabile della Sezione "Valorizzazione e tutela degli ecosistemi forestali" il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento sono individuate come segue:

1. raccolta delle domande;
2. istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo, regolarizzazione;
3. graduatoria, concessione/diniego;
4. notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
5. gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

Fase 1. Raccolta delle domande

Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN, unitamente alla check list di validazione del fascicolo di domanda e le schede di rilevamento degli impegni assunti, vengono acquisite dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici della Regione Umbria, nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso pubblico.

Fase 2. Istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo, regolarizzazione

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Le check list di validazione del fascicolo di domanda devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati;
- controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) degli impegni ammissibili;
- b) dell'importo totale dell'indennità ammessa.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli vincoli inammissibili;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il funzionario responsabile del procedimento mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di Misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di sostegno pervenuta.

Fase 3. Graduatoria, concessione/diniego

Il Responsabile di Misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di Misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di Misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative.

Fase 4. Notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase 5. Gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni adottate con la determinazione di approvazione della declaratoria di non ammissibilità, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Responsabile di Misura cui compete l'istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso in opposizione e ne dà comunicazione al ricorrente nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande, in alternativa al ricorso al foro giurisdizionale competente, può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

13.2 - PROCEDIMENTO DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta domande di sostegno	Approvazione Avviso pubblico	0	Responsabile di Misura	Assegnazione protocollo
Presa in carico domande	Giorno successivo presa in carico	15	Responsabile del procedimento	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Responsabile del procedimento	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	Giorno successivo fase precedente	30	Responsabile del procedimento	Verbale istruttorio
Graduatoria ammissibilità/inammissibilità, irricevibilità.	Giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di Misura	Determina graduatoria, ammissione/esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Nota A.R./PEC

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

13.3 - DOMANDE DI PAGAMENTO

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede a:

- stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- effettuare i controlli in loco previa estrazione del campione;
- determinazione dell'importo dell'indennità erogabile a ciascun beneficiario;
- pagamento dell'indennità.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di sostegno, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione ad una procedura di bando Reg. UE 1305/2013 – Misura 12, Sottomisura 12.2.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (*scegliere la/le opzioni che interessano*). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico (*vedi definizione art. art. 2-sexies d.lgs. 196/2003 riportata in nota*)
- esecuzione di un obbligo legale
- esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato
- consenso dell'interessato

(*scegliere la base giuridica su cui si fonda il trattamento*).

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: ai fini della partecipazione ad una procedura di bando Reg. UE 1305/2013 – Misura 12, Sottomisura 12.2.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: es. dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

5. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Foreste, montagne, sistemi naturalistici.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Se sì; indicare decisione della Commissione di adeguatezza del Paese/Organizzazione internazionale o, nel caso di trasferimenti di cui agli artt. 46, 47, 49 del Reg. UE 2016/679 indicare le garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere copia dei dati o luogo dove sono stati resi disponibili.

Nell'eventualità si consiglia al Servizio di contattare il Responsabile per la Protezione Dati.

7. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative (indicare tempi di trattamento e conservazione dei dati).

8. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it*).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

9. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1.È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

¹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) (17)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
 - c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
 - d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
 - e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
 - f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
 - h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
 - i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
 - l) attività di controllo e ispettive;
 - m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
 - n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocinii, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
 - o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
 - p) obiezione di coscienza;
 - q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
 - r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
 - s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
 - t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
 - u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
 - v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
 - bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
 - cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
 - dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

¹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) (17)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuti dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocinii, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- p) obiezione di coscienza;
- q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

- z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
 - bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
 - cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
 - dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

MODELLO A**CHECK LIST DI VALIDAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA**

Unitamente alla domanda di sostegno per la Misura M12 sottomisura 12.2 deve essere trasmessa alla Regione la check list di validazione del fascicolo di domanda, sottoscritta dal responsabile del "fascicolo di domanda" con dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, relativa alla completezza ed alla conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati

Fac-simile di dichiarazione

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di responsabile del "fascicolo di domanda" della domanda di sostegno n. _____ relativa alla Misura _____ Sottomisura _____, Tipologia d'Intervento _____ del PSR 2014-2020 per l'Umbria, presentata dal richiedente _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione di atti o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati;
- la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- che il fascicolo aziendale è conservato presso _____;
- che il fascicolo di domanda relativo alla Sottomisura _____ è conservato presso _____;
- che nel fascicolo di domanda sono conservati in dettaglio i seguenti contratti, atti e documenti in originale o copia conforme:

A. Documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di sostegno

- Certificati o visure catastali dei terreni sottoposti ad impegno dal richiedente rilasciate in data _____ (la data di rilascio non deve essere precedente di più di sei mesi la presentazione della domanda);
- Contratto/i di acquisto registrato in data _____ nel caso di certificati o visure catastali in cui non sia stato aggiornato l'intestataro dell'azienda posseduta dal richiedente;
- Atto/i di conferimento registrato in data _____ ;
- Contratto/i di affitto registrato in data _____.

B. Atti costitutivi per società di persone

- Domanda, sottoscritta da tutti i soci, presentata da una società di persone: Atto costitutivo registrato in data _____;
- Domanda presentata da una società di persone, non sottoscritta da tutti i soci: Atto costitutivo registrato in data _____ ed allegata dichiarazione da parte degli altri soci (ai sensi DPR 455/2000), con la quale attestano di essere a conoscenza che il

richiedente presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 per l'Umbria Misura M12 Sottomisura 12.2 e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso, sottoscritta in data _____. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione;

- Domanda presentata da azienda associata o da associazione temporanea d'impresa nei termini indicati nell'Allegato A del bando: Atto costitutivo registrato in data _____ e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda) sottoscritta in data _____;

C. Atti per società diverse dalle società di persone e per le cooperative

- Atto costitutivo, registrato in data _____, e statuto completo di eventuale regolamento interno;
- Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in data _____, attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione, numero _____ del _____, che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- Ultimo bilancio approvato, relativo all'anno _____, completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;

D. Procedimenti amministrativi

- Determinazione dirigenziale/parere di non assoggettabilità del Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici della Regione Umbria relativi all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, nel caso di impegni assunti in aree ricadenti nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Autorizzazioni previste dal Titolo II del Regolamento regionale n. 7/2002 numero _____ rilasciata in data _____ all'ente competente per territorio _____;
- Certificati o visure catastali dei terreni sottoposti ad impegno dal richiedente rilasciate in data _____ (la data di rilascio non deve essere precedente di più di sei mesi la presentazione della domanda);
- Planimetria aziendale con l'ubicazione dei terreni sottoposti ad impegno debitamente evidenziati con legenda a margine in funzione della tipologia di impegno previsto;
- Dichiarazione di avvio degli impegni in data successiva al 15 maggio 2019;

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante la vigenza di società/cooperative rilasciato in data _____ (la data di rilascio non deve essere precedente di più di sei mesi la presentazione della domanda);
- Certificato o visura della C.C.I.A.A. rilasciati in data _____ relativi all'impresa richiedente, qualora iscritta (la data di rilascio non deve essere precedente di più di sei mesi la presentazione della domanda). Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;
- Certificato di attribuzione della partita IVA, se posseduta, rilasciato in data _____;
- Per gli enti pubblici Deliberazione dell'organo competente, numero _____ del _____, relativa alla presentazione della domanda;
- Contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda", sottoscritto in data _____;
- Schede di rilevamento dei vincoli conformi a quanto specificato al punto 8.3.

_____, li _____

FIRMA

Tutti i contratti, atti e documenti di cui alla presente dichiarazione debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
